



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

UFFICIO III

Affari generali, rimborso spese elettorali e controllo contributi straordinari Enti locali

CIRCOLARE DAIT N. 53 del 11 agosto 2021

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Disciplina delle spese per le consultazioni elettorali dell'anno 2021

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle prossime consultazioni elettorali, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, l'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 e s.m.i. stabilisce che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali siano a carico delle Amministrazioni interessate.

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese indicate dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976 (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni), che possono essere oggetto di rimborso sul capitolo 1312 del corrente esercizio finanziario.

Si precisa inoltre che, stante il perdurare della situazione epidemiologica da COVID 19, in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni elettorali dell'anno scorso (decreto legge n. 103 del 14/8/2020) si è inteso assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio di voto da parte di tutti gli elettori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

UFFICIO III

Affari generali, rimborso spese elettorali e controllo contributi straordinari Enti locali

A tal fine, con decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, concernente modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, che sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato previsto il finanziamento da parte dello Stato di ulteriori spese, inerenti la costituzione di sezioni e seggi speciali COVID 19 e le misure eccezionali di sanificazione dei seggi, come di seguito specificate.

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni amministrative.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8 e s.m.i, decorre dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime. In caso di ballottaggio, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale.

Relativamente al lavoro straordinario, si precisa che il limite mensile individuale, previsto dall'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68 e s.m.i., di 40 ore medie fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, non potrà, in alcun caso, essere superato.

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s.m.i:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00, fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

UFFICIO III

Affari generali, rimborso spese elettorali e controllo contributi straordinari Enti locali

2.2 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID 19 e seggi speciali nei Comuni privi di sezione ospedaliera

Come già indicato più dettagliatamente nella circolare n. 50 del 9 agosto scorso, il predetto decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021, di prossima pubblicazione, ha stabilito, come nel 2020, anche per quest'anno - in considerazione della situazione epidemiologica – la istituzione di ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19 e di seggi speciali per provvedere alla raccolta del voto anche degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti Covid-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e / o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Si fa presente, inoltre, che – rispetto all'anno 2020 – l'attuale decreto-legge prevede anche che, ove necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

Il decreto-legge contiene, inoltre, altre disposizioni che sono innovative rispetto all'anno 2020, finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

UFFICIO III

Affari generali, rimborso spese elettorali e controllo contributi straordinari Enti locali

136/1976, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario ed al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Infine – come ulteriore possibilità - ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, l'attuale decreto legge prevede anche che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 e degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali in questione spetta, come per l'anno 2020, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

2.3 Sanificazione dei seggi elettorali

Per il livello di esposizione al rischio di contagio da COVID 19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il predetto provvedimento normativo prevede lo stanziamento di un apposito fondo di € 11.438.910 per l'anno 2021, destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto del predetto fondo.

2.4 Spese postali

In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

UFFICIO III

Affari generali, rimborso spese elettorali e controllo contributi straordinari Enti locali

3. - Rendicontazione delle spese

3.1 spese soggette a rendicontazione

Le spese di cui ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, anticipate dai comuni per lo svolgimento delle consultazioni dell'anno 2021 sono poste a carico dello Stato. I comuni dovranno perciò redigere apposita rendicontazione, entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni medesime da trasmettere, nella consueta modalità telematica, alle Prefetture competenti.

Al riguardo, si precisa che con successiva circolare saranno diramate le modalità operative con cui la predetta rendicontazione dovrà essere effettuata, nonché quelle di segnalazione degli importi ammessi a rimborso da codeste Prefetture, attraverso l'apposito applicativo.

Si evidenzia, infine, che per i comuni interessati anche alle consultazioni suppletive per l'elezione della Camera dei Deputati nei due collegi uninominali 12-Siena della XII^a Circostrizione Toscana e 11 – Roma Quartiere Primavalle della XV^a circostrizione Lazio 1, saranno diramate apposite istruzioni sulla rendicontazione ed il riparto delle spese relative alle consultazioni medesime.

Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede di portare a conoscenza il contenuto della presente circolare a tutti i Comuni interessati alle prossime consultazioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)